



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO CITTÀ UNIVERSITARIA E SEDI ESTERNE

Il presente documento, composto da n. 25 articoli su n. 29
pagine e da n. 4 Allegati, è stato redatto da:
Angelo Casalese, Ripartizione III – Settore IV.

Responsabile del Procedimento:
Angelo Casalese, Ripartizione III – Settore IV.

Data: **03 MAG. 2011**

Indice degli articoli

<i>Articoli</i>	<i>pag.</i>
ART. 1 - DEFINIZIONI	3
ART. 2 - OGGETTO	4
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE	4
ART. 4 - ALLEGATI	4
ART. 5 - CANONE ANNUALE E MODALITÀ DI VERSAMENTO	5
ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA	6
ART. 7 - DEC – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 8 - CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO	7
ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	8
ART. 10 - LISTINO UFFICIALE, PRODOTTI E PREZZI	9
ART. 11 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI	11
ART. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE	13
a) <i>Installazione distributori</i>	14
b) <i>Gestione e rifornimento distributori</i>	16
c) <i>Manutenzione ordinaria</i>	17
d) <i>Manutenzione straordinaria</i>	18
e) <i>Disinstallazione e ritiro distributori</i>	18
f) <i>Organizzazione di supporto e gestione dati</i>	19
g) <i>Applicazione Telemetria</i>	20
h) <i>Assistenza telefonica e gestione reclami</i>	21
ART. 13 - PENALI	22
ART. 14 - SICUREZZA	23
ART. 15 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE	24
ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	24
ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE	25
ART. 18 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO	25
ART. 19 - TUTELA RISERVATEZZA	26
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBCONCESSIONE	27
ART. 21 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E DELLA CONCESSIONE	27
ART. 22 - STIPULA CONTRATTO E SPESE	28
ART. 23 - RECESSO	28
ART. 24 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	28
ART. 25 - FORO	29

M

SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO CITTÀ UNIVERSITARIA E SEDI ESTERNE

ART. 1 - DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini utilizzati nel presente documento.

Ogni volta che i termini sono riportati con l'iniziale maiuscola o in forma di sigla/acronimo e senza ulteriori specifiche, assumono il significato definito nella tabella seguente.

Termine	Definizione
Allegati	Documenti tecnici e/o informativi allegati al Capitolato, di cui costituiscono parte integrante.
Amministrazione	L'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
Capitolato	Il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione del servizio, delle relative prestazioni e degli obblighi connessi
Concessione	La concessione del servizio di distribuzione di bevande e alimenti preconfezionati, tramite distributori automatici.
Concessionario	L'impresa o il soggetto che esegue il servizio in Concessione.
Contratto	Il contratto stipulato, a seguito dell'aggiudicazione, fra l'Amministrazione e il Concessionario.
CS	Coordinatore del Servizio, nominato dal Concessionario con il compito di coordinare le attività previste e fungere da referente operativo per il DEC e l'Amministrazione.
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dall'Amministrazione con il compito di rappresentarla nella gestione del Contratto e verificare l'esecuzione degli adempimenti da parte del Concessionario.
Gara	La procedura con la quale l'Amministrazione individua il Concessionario.
Responsabile/i di/delle sede/i	Competente/i responsabile/i di/delle sede/i universitarie che usufruiscono del servizio distribuzione: Direttori dei Dipartimenti e dei Centri, Presidi di Facoltà, etc..

10

Uffici Tecnici	Uffici dell'Amministrazione con competenze relative agli interventi tecnici per la gestione e la manutenzione di impianti e immobili delle sedi universitarie (es.: Ripartizione VII – Attività edilizie).
USPP	Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione - Ufficio dell'Amministrazione con competenze relative all'applicazione della normativa sulla sicurezza e alle verifiche connesse.

ART. 2 - OGGETTO

Il Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'Art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, e prodotti alimentari preconfezionati, da svolgere mediante installazione di appositi distributori automatici presso le sedi dell'Amministrazione ubicate nel Comune di Roma (Città Universitaria e Sedi Esterne).

Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività:

- trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all'inizio del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione;
- gestione, rifornimento e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del Contratto;
- disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dall'Amministrazione.

Per l'elenco delle sedi e degli edifici compresi nel Contratto, le caratteristiche dei prodotti da distribuire, le specifiche tecniche relative ai distributori e alle prestazioni da svolgere si rinvia agli articoli descrittivi nel seguito del Capitolato e agli Allegati.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipula del Contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'immediato affidamento al Concessionario, sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale, qualora ricorrano motivi di urgenza.

In tal caso la durata decorre dalla data del verbale di consegna, redatto e sottoscritto dal DEC e controfirmato dal Concessionario.

ART. 4 - ALLEGATI

Gli Allegati al Capitolato contengono dati e informazioni, di carattere prevalentemente tecnico e quantitativo, necessari per la definizione delle prestazioni e lo svolgimento del servizio.

Di seguito sono elencati gli Allegati, con una breve descrizione del loro contenuto.

- **Allegato A – Elenco sedi e distributori**, che riporta l'elenco delle sedi dell'Amministrazione servite dalla distribuzione automatica e dei distributori utilizzati presso le stesse sedi al momento della redazione degli atti di Gara (con riferimento alla gestione uscente), divisi per tipologia.
- **Allegato B – Elenco prodotti e prezzi**, che riporta i prodotti da distribuire e i relativi prezzi unitari, divisi in **Prodotti base**, con indicazione delle caratteristiche minime richieste, e **Prodotti complementari**.
- **Allegato C – Tempi di esecuzione e penali per attività operative**, che riporta i tempi di esecuzione previsti per lo svolgimento delle singole attività operative e le corrispondenti penali per ritardi o inadempimenti.
- **Allegato D – DUVRI**, Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza connessi con l'esecuzione del servizio, previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

ART. 5 - CANONE ANNUALE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il Concessionario corrisponde all'Amministrazione un canone forfetario onnicomprensivo annuale (comprensivo anche del rimborso per le spese di energia elettrica e acqua) costituito dalla somma dei seguenti importi:

- l'importo minimo annuale di **Euro 530.000,00 + IVA**, o il maggiore importo offerto in sede di Gara, per un numero massimo complessivo di 200 (duecento) distributori;
- l'importo annuale di **Euro 500,00 + IVA** per ogni distributore aggiuntivo installato oltre i 200 (duecento) suddetti.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone stabilito, qualunque sia l'andamento del servizio e delle vendite dei prodotti in distribuzione.

Il Concessionario provvede al pagamento del canone annuale in unica soluzione, con cadenza annuale anticipata, previa emissione di relative fatture da parte dell'Amministrazione.

I pagamenti avvengono mediante bonifico sul conto corrente bancario dell'Amministrazione.

Il versamento iniziale deve essere effettuato prima della stipula del Contratto o, in caso di consegna anticipata del servizio, prima della data del verbale di consegna.

I successivi versamenti devono essere effettuati entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza della precedente annualità, oppure entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della fattura, qualora la fattura non sia emessa dall'Amministrazione con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla suddetta scadenza.

Gli importi annuali dovuti per l'installazione di eventuali distributori eccedenti i 200 (duecento) sono calcolati a partire dalla mensilità successiva a quella dell'installazione e versati dal Concessionario con il successivo canone annuale, oppure, nel caso di installazioni eccedenti avvenute nel corso dell'ultima annualità, entro la data di scadenza del Contratto.

All'atto della stipula del Contratto, o della consegna del servizio, il Concessionario deve documentare il primo versamento annuale, producendo copia della relativa disposizione di

bonifico, pena la decadenza della Concessione.

Per i canoni delle annualità successive, nonché per i pagamenti relativi agli eventuali distributori eccedenti i 200 (duecento), il CS provvede a trasmettere al DEC copia delle disposizioni di bonifico entro 5 (cinque) giorni solari dall'avvenuto versamento.

Il primo ritardo nel pagamento del canone annuale comporta l'applicazione della penale di **Euro 2.000,00** per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto.

Eventuali ritardi successivi comportano l'applicazione di una penale raddoppiata: **Euro 4.000,00** per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto.

In caso di mancato pagamento del canone o di ritardo oltre i 15 (quindici) giorni solari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della Concessione con contestuale incameramento della cauzione definitiva.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del Contratto il Concessionario deve costituire, quale cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% del canone annuale di Concessione.

La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata della Concessione.

L'Istituto garante deve esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all'atto della stipula del Contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria prestata dal Concessionario in sede di Gara.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata con A.R..

Su richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all'avente diritto solo quando tra l'Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni

AL

imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

ART. 7 - DEC – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la corretta esecuzione del servizio e la gestione del rapporto contrattuale con il Concessionario, l'Amministrazione nomina un proprio **DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto)**.

Il DEC provvede, direttamente o coadiuvato da propri incaricati, alla gestione del Contratto, in particolare a (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- curare il rapporto tecnico e operativo con il Concessionario;
- valutare ed autorizzare le richieste di installazione, spostamento e sostituzione dei distributori;
- inoltrare richieste inerenti la gestione e la manutenzione dei distributori;
- valutare ed autorizzare eventuali richieste di introduzione e/o sostituzione di prodotti;
- inoltrare richieste di disinstallazione e ritiro dei distributori;
- verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato;
- vigilare sulla corretta esecuzione del servizio, verificando i risultati ed il grado di soddisfazione dell'utenza;
- procedere all'applicazione delle penali, per eventuali ritardi e/o disservizi, nei casi previsti dal Capitolato;
- segnalare agli uffici competenti dell'Amministrazione le inadempienze per le quali è prevista la decadenza della Concessione e la risoluzione del Contratto.

ART. 8 - CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO

Il Concessionario deve nominare, prima dell'inizio del servizio, un proprio **CS (Coordinatore del Servizio)**, professionalmente preparato e in grado di coordinare le attività previste dal Capitolato.

Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del CS.

I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici, di telefax e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione prima della stipula del Contratto o della consegna del servizio, pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione del servizio, e deve essere sempre reperibile dal DEC tramite telefono fisso o mobile nell'arco della giornata lavorativa.

Il CS (o il suo sostituto) provvede in particolare a (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- trasmettere al DEC copia delle disposizioni di bonifico che documentano il pagamento del canone;
- organizzare e coordinare tutte le attività previste per l'installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi dell'Amministrazione;
- garantire il rispetto e l'osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato e delle normative che disciplinano il servizio;
- informare costantemente il DEC sull'andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni;
- trasmettere al DEC l'elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato;
- trasmettere al DEC report tecnici e statistici sulle attività svolte, secondo quanto previsto dal Capitolato.

Il CS rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal DEC e/o dall'Amministrazione s'intendono date al Concessionario.

Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.

L'Amministrazione, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS e/o del suo sostituto senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.

In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 10 (dieci) gg. solari dalla richiesta, pena la decadenza della Concessione.

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio è a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario deve garantire un numero di addetti sufficiente allo svolgimento tempestivo ed efficiente di tutte le attività richieste ed impiegare personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

In particolare, per l'espletamento delle attività di manutenzione il Concessionario deve disporre di personale professionalmente qualificato, in possesso di idonei e specifici attestati tecnici.

Gli addetti del Concessionario sono obbligati durante le attività di servizio presso le sedi dell'Amministrazione a:

- indossare idonea ed appropriata tenuta o divisa di lavoro;
- recare esposto e ben visibile un apposito cartellino di riconoscimento, riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell'impresa, per consentire un'agevole identificazione da parte degli utenti;
- attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di prodotti alimentari e bevande;

- mantenere durante lo svolgimento delle attività all'interno delle sedi dell'Amministrazione un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.

La divisa di lavoro e il cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario.

Nel caso in cui il personale addetto, durante l'esecuzione delle attività operative all'interno delle sedi dell'Amministrazione, non indossi la tenuta di lavoro e/o non esponga il cartellino di riconoscimento, è applicata la **penale di Euro 250,00** per ogni infrazione, con le modalità previste dal Capitolato (v. Art. relativo alle Penali).

Le infrazioni sono accertate dal DEC, anche su segnalazione dei Responsabili di sede o con controlli a campione.

All'inizio del Contratto, il Concessionario trasmette all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato nelle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente.

Il Concessionario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco, comunicando tutte le eventuali variazioni intervenute nel corso di durata del Contratto.

Alla trasmissione e all'aggiornamento del suddetto elenco provvede il CS con comunicazione scritta al DEC, tramite fax o mail, **entro 5 gg. lavorativi** dalla variazione.

In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la **penale di Euro 250,00** per ogni giorno di ritardo, con le modalità previste dal Capitolato (v. Art. relativo alle Penali).

Il Concessionario deve, senza alcuna riserva, sostituire il personale che nello svolgimento del servizio non offra garanzie di igiene, moralità e civile comportamento.

Al riguardo l'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento, per gravi motivi (quali comportamento negligente o inappropriato e/o inidoneità allo svolgimento delle attività previste) e a giudizio insindacabile del DEC, l'allontanamento e la sostituzione del personale addetto.

In caso di **sciopero del personale addetto** o di altri eventi preventivabili che, per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il CS deve darne comunicazione al DEC, tramite fax o mail, con un anticipo di **almeno 24 ore** sull'evento, per consentire la tempestiva comunicazione all'utenza.

In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la **penale di Euro 500,00**, con le modalità previste dal Capitolato (v. Art. relativo alle Penali).

ART. 10 - LISTINO UFFICIALE, PRODOTTI E PREZZI

I prodotti erogati devono essere tutti di primissima qualità, appartenenti a marche di rilevanza nazionale, conformi alle norme vigenti in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti.

Entro 10 (dieci) giorni solari dalla stipula del Contratto o, in caso di consegna anticipata del servizio, dalla data del verbale di consegna, il CS deve predisporre in accordo con il DEC il **Listino ufficiale**, da utilizzare per la distribuzione dei prodotti nelle sedi dell'Amministrazione.

Il Listino ufficiale deve contenere i seguenti prodotti con i rispettivi prezzi unitari, elencati in Allegato B:

a) tutti i **Prodotti base**;

b) i prodotti compresi fra i **Prodotti complementari** ed autorizzati dal DEC.

Riguardo al punto b), il DEC può autorizzare, l'inserimento nel Listino ufficiale e la conseguente distribuzione di tutti i prodotti compresi fra quelli complementari oppure solo di una parte di essi, sulla base di considerazioni inerenti le caratteristiche dei prodotti e le esigenze dell'Amministrazione o degli utenti.

Il DEC e il CS concordano le procedure per dare la massima diffusione e pubblicità al Listino ufficiale presso le sedi che usufruiscono del servizio.

I Prodotti base devono avere le caratteristiche minime descritte in Allegato B e sono da considerarsi prioritari e prevalenti.

Il Concessionario deve garantire la loro disponibilità costante e continuativa nei distributori.

Gli altri prodotti (Prodotti complementari inseriti nel Listino ufficiale) sono da considerare aggiuntivi e integrativi, non sostitutivi o alternativi dei Prodotti base.

Pertanto, il Concessionario:

- è **obbligato** a distribuire i Prodotti base;
- è **autorizzato** a distribuire gli altri prodotti inseriti nel Listino ufficiale, senza che ciò riduca o comprometta la distribuzione prevalente dei Prodotti base;
- **non è autorizzato** a distribuire prodotti che non siano inseriti nel Listino ufficiale, a meno di successive specifiche autorizzazioni da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, nel corso di durata del Contratto, sulla base di considerazioni inerenti le esigenze proprie e/o degli utenti:

- la sostituzione o semplicemente la cessazione della distribuzione per uno o più prodotti del Listino ufficiale;
- l'introduzione nel Listino ufficiale e la conseguente distribuzione di nuovi prodotti, con modalità e prezzi da concordare.

Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori, nel corso di durata del Contratto, lo stesso Concessionario può proporre all'Amministrazione l'erogazione di prodotti aggiuntivi o eventualmente sostitutivi.

L'erogazione di tali prodotti può essere effettuata solo a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione, che valuta sia i prodotti che i prezzi proposti.

I prezzi devono essere esposti e chiaramente leggibili sul frontale dei distributori, in corrispondenza del prodotto fornito.

Il Concessionario è obbligato ad applicare i prezzi unitari indicati in Allegato B, fatti salvi gli eventuali adeguamenti di cui ai successivi commi.

I prezzi dei Prodotti base sono fissi ed invariabili almeno per i primi due anni di Contratto.

I prezzi degli altri prodotti sono fissi ed invariabili almeno per il primo anno di Contratto.

Dopo i suddetti periodi il Concessionario può richiederne la revisione, in presenza di documentabili aumenti nel settore merceologico specifico.

A tal fine il CS deve produrre al DEC:

- una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti;
- il listino (con gli stessi prodotti del Listino ufficiale) con i nuovi prezzi proposti, evidenziando quelli per i quali viene richiesto l'aggiornamento.

Gli aumenti richiesti devono comunque essere conformi alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e i nuovi prezzi devono essere arrotondati per difetto ai 5 centesimi di Euro.

L'Amministrazione procede ad attenta analisi della richiesta, basata su esame della suddetta relazione e su verifiche comparative di mercato a cura del DEC.

Qualora, alla luce delle verifiche effettuate, i nuovi prezzi proposti fossero ritenuti eccessivi, l'Amministrazione può richiedere al Concessionario di rivederli, oppure rifiutare in tutto o in parte gli aumenti, motivando il diniego.

Solo a seguito della formale autorizzazione dell'Amministrazione i prezzi aggiornati sono recepiti nel nuovo Listino ufficiale, a cui viene data ampia diffusione presso le sedi che usufruiscono del servizio.

Il rispetto del Listino ufficiale nella distribuzione dei prodotti e nell'applicazione dei prezzi è oggetto di verifiche da parte del DEC, eseguite a campione o a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede o degli utenti.

Nel caso di distribuzione di prodotti e/o applicazione di prezzi non conformi al Listino ufficiale sono applicate le seguenti penali per un massimo di tre infrazioni complessive nel corso della Concessione:

- **Euro 1.000,00** alla prima infrazione;
- **Euro 2.000,00** alla seconda infrazione;
- **Euro 3.000,00** alla terza infrazione.

Oltre il numero massimo di infrazioni l'Amministrazione può dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto.

Inoltre, al fine di verificare la qualità e le caratteristiche dei prodotti distribuiti, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto, specifiche analisi tecniche alle autorità sanitarie competenti.

Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, o comunque non corrispondenti alle norme in materia di igiene e sanità, l'Amministrazione addebita le spese sostenute per le analisi tecniche e procede a dichiarare la decadenza della Concessione, ferme restando le conseguenze di natura penale e civile a carico del Concessionario.

ART. 11 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori automatici da installare devono essere **tutti nuovi o pari al nuovo**, perfettamente funzionanti e privi di difetti, conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e prevenzione incendi, forniti di certificazione CE e marcatura CE.



I distributori non nuovi devono essere comunque di **produzione recente (non anteriore al 2006) e in grado di fornire prestazioni del tutto equivalenti a quelle dei distributori nuovi.**

I distributori tecnologicamente idonei all'applicazione della telemetria devono essere in numero sufficiente a realizzare tale sistema di controllo remoto secondo le percentuali e i tempi previsti dal Capitolato (v. Telemetria in Art. relativo a Modalità di esecuzione del servizio).

In base alle esigenze delle sedi, i distributori possono essere installati singolarmente o combinati in appositi box (con due o più macchine), atti a garantire l'estetica e la funzionalità, e identificabili come punti di distribuzione e ristoro.

Nella parte frontale tutte le macchine, o i relativi box, devono riportare, **chiaramente visibili ed evidenti**, le seguenti informazioni:

- denominazione sociale del Concessionario;
- recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione di prodotti, e/o per eventuali richieste di rimborso (v. Assistenza telefonica in Art. relativo a Modalità di esecuzione del servizio).

Di seguito si riportano, inoltre, le caratteristiche e i requisiti minimi che devono avere i distributori utilizzati per il servizio:

- essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- rispettare la norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica;
- rispettare i parametri di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- avere le superfici interne in materiale idoneo al contatto con gli alimenti, riconosciuto e certificato ai sensi di legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;
- avere un'adeguata protezione della "bocca" esterna di erogazione tale da impedire insudiciamenti e/o contaminazioni;
- possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale;
- riportare etichette con chiare indicazioni sulla marca e la tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
- segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità del prodotto;
- (per i distributori di bevande calde) essere dotati di dispositivo per la regolazione dello zucchero;
- consentire il pagamento dei prodotti sia in contanti sia con sistema elettronico.

Per il pagamento in contanti i distributori devono essere predisposti per l'introduzione di monete in valuta corrente (Euro) ed essere dotati di dispositivo rendi-resto.

A beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto deve essere chiaramente segnalata dai distributori.

Per il pagamento con sistema elettronico i distributori devono essere dotati di dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile e capace di gestire crediti a scalare.

Le chiavi o tessere elettroniche sono distribuite dal Concessionario, dietro richiesta degli utenti, con modalità concordate fra il DEC e il CS e diffuse mediante affissione di apposito avviso sui distributori automatici o i box di distribuzione.

Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere elettroniche **gratuitamente** (ossia senza deposito cauzionale) agli studenti universitari e ai dipendenti dell'Amministrazione che ne facciano richiesta.

Tutti i distributori devono essere corredati di idonei contenitori portarifiuti con coperchio a chiusura basculante o a ritorno automatico, in quantità e di capienza adeguate alle macchine e all'utenza potenziale.

Nel caso di box di distribuzione i contenitori portarifiuti devono essere preferibilmente integrati nella struttura del box e chiaramente segnalati.

L'Amministrazione non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno delle sedi universitarie.

La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

ART. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE

Il Concessionario deve provvedere alla gestione del servizio e delle macchine di distribuzione, svolgendo le attività e le prestazioni elencate di seguito:

- a) Installazione distributori;**
- b) Gestione e rifornimento distributori;**
- c) Manutenzione ordinaria;**
- d) Manutenzione straordinaria;**
- e) Disinstallazione e ritiro distributori;**
- f) Organizzazione di supporto e gestione dati**
- g) Applicazione telemetria;**
- h) Assistenza telefonica e gestione reclami.**

Tutte le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori presso l'Amministrazione devono essere svolte nei giorni ed orari di apertura delle sedi che usufruiscono del servizio, in linea di massima dal lunedì al venerdì, fra le ore 7.00 e le 18.00.

Nello specifico, le fasce orarie per l'esecuzione delle singole attività devono essere concordate con i Responsabili delle sedi, in modo da ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie delle strutture universitarie.

Al termine di ogni intervento, le aree di svolgimento delle attività operative devono essere lasciate pulite e libere da eventuali materiali di risulta (es.: scatole, imballaggi, etc.).

Il personale addetto del Concessionario provvede, senza oneri per l'Amministrazione, allo smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall'uso, dal rifornimento e dalla manutenzione dei distributori.

Il Concessionario non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere o rallentare il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Amministrazione.

La sospensione o il rallentamento del servizio costituisce inadempienza contrattuale e può comportare la decadenza della Concessione, previa formale diffida ad adempiere da parte dell'Amministrazione (v. Art. relativo alla Decadenza).

La descrizione seguente contiene le prescrizioni minime che il Concessionario deve rispettare nello svolgimento delle singole attività operative.

a) Installazione distributori

I dati inerenti il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori necessari a soddisfare l'esigenza iniziale dell'Amministrazione sono ricavabili dall'Allegato A.

Il parco macchine inizialmente richiesto è quello descritto dallo stesso Allegato A e non è suscettibile di variazioni da parte del Concessionario, fatto salvo l'obbligo di installare distributori tecnologicamente idonei alla telemetria in numero sufficiente a rispettare le percentuali previste dal Capitolato (v. Telemetria in Art. relativo a Modalità di esecuzione del servizio).

Fermo restando tale obbligo, il Concessionario deve ricostituire all'inizio del Contratto lo stesso parco macchine descritto in Allegato, installando tutti i distributori ivi elencati, della stessa tipologia (caldo / freddo / misto) e con la stessa dislocazione nelle sedi, a meno di mutamenti (del parco macchine o delle esigenze) intervenuti successivamente alla redazione degli atti di gara.

In tal caso, alla data di stipula del Contratto (o alla consegna del servizio) l'Amministrazione fornisce al Concessionario l'elenco aggiornato di cui all'Allegato A.

Le installazioni devono avere inizio subito dopo la stipula del Contratto (o la consegna del servizio) ed essere eventualmente eseguite secondo un calendario concordato fra il CS, il DEC e i Responsabili delle sedi interessate.

Il Concessionario deve inoltre coordinarsi con la Società uscente, secondo le direttive del DEC e/o dei Responsabili di sede, per la contestuale rimozione e sostituzione dei distributori appartenenti alla precedente gestione, in modo da ridurre al minimo possibile la sospensione del servizio di distribuzione e i disagi per l'utenza.

Per il dettaglio relativo ai tempi massimi da rispettare per l'installazione iniziale si rinvia all'Allegato C.

Il parco macchine iniziale non è vincolante per tutta la durata del Contratto.

L'Amministrazione ha infatti la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in relazione alle esigenze delle sedi interessate, di modificare in aumento o diminuzione il numero dei distributori, e il Concessionario è obbligato ad adeguarsi.

Inoltre, le postazioni iniziali possono subire, nel corso del Contratto, spostamenti per esigenze proprie dell'Amministrazione e/o delle sedi interessate, ovvero per garantire l'agibilità dei percorsi d'esodo, ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione incendi.

In relazione alle suddette esigenze di sicurezza, tutti i distributori del parco macchine iniziale e i relativi spazi designati possono essere soggetti, in qualsiasi momento, a verifiche dell'USPP (v. Art. Definizioni).

Pertanto, l'Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento:

- l'aumento dei distributori elencati in Allegato A, con eventuale estensione del servizio ad altre sedi non comprese nell'elenco;
- la riduzione dei distributori elencati, con conseguente disinstallazione e ritiro degli stessi;
- lo spostamento dei distributori, nell'ambito delle stesse sedi o anche in sedi diverse da quelle elencate.

Le installazioni successive, per distributori e punti di distribuzione non compresi nel parco macchine iniziale, possono essere richieste dai Responsabili di sede, eventualmente anche a seguito di proposta del Concessionario, e devono essere autorizzate dal DEC.

Le richieste sono inoltre soggette a verifica preliminare dell'USPP, in merito alla collocazione proposta, che deve essere rispondente alla norme in materia di sicurezza, in particolare per quanto attiene le vie di esodo in casi di emergenza.

Se lo ritengono necessario, il DEC o i Responsabili di sede possono richiedere, prima delle installazioni, ulteriori pareri agli Uffici Tecnici (v. Art. Definizioni).

Lo spostamento dei distributori segue le stesse procedure e modalità previste per le nuove installazioni: può essere richiesto dai Responsabili di sede, eventualmente anche su proposta del Concessionario; è soggetto a verifica dell'USPP ed autorizzazione del DEC.

La sostituzione dei distributori può essere concordata fra i Responsabili di sede e il Concessionario per le mutate esigenze della distribuzione in sede (ad esempio, per aumentare o diversificare la capacità di distribuzione, a fronte di un mutamento quantitativo o tipologico dell'utenza).

La sostituzione è autorizzata dal DEC, mentre è soggetta a verifica dell'USPP solo in caso di alterazioni significative del posizionamento e degli ingombri dei distributori.

Inoltre, nei casi di ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all'inefficienza e/o obsolescenza di uno o più distributori, il DEC, dopo le opportune verifiche, può richiederne la sostituzione, e il Concessionario è obbligato a dar seguito alla richiesta.

Per le installazioni, gli spostamenti e le sostituzioni dei distributori il Concessionario deve attenersi ai **tempi di esecuzione** riportati in Allegato C.

Ogni volta che, nel corso del Contratto, vi siano variazioni del parco macchine conseguenti a installazioni, spostamenti o sostituzioni di distributori, il CS deve trasmettere al

DEC un elenco (analogo a quello in Allegato A) con i relativi aggiornamenti, entro il termine indicato in Allegato C.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al trasporto, all'installazione, alla messa in funzione e attivazione dei distributori, nonché la realizzazione degli allacci idrici ed elettrici, ove non esistenti.

Il Concessionario deve installare i distributori negli spazi designati dall'Amministrazione, posizionandoli in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti (ad esempio: prevedendo rivestimenti in gomma per i piedini o la base di supporto delle macchine, a protezione del pavimento; pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine, a protezione delle pareti).

Gli allacciamenti elettrici e idrici devono essere eseguiti a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le eventuali prescrizioni degli Uffici Tecnici.

Se previsto dalle norme o richiesto dagli Uffici Tecnici, immediatamente a monte delle macchine devono essere installati un interruttore differenziale, sulla linea di alimentazione elettrica, ed un rubinetto di arresto, sulla linea di alimentazione idrica.

Se lo ritengono opportuno, il DEC e/o i Responsabili di sede e/o l'USPP e/o gli Uffici Tecnici possono richiedere che le installazioni siano eseguite alla presenza e sotto la supervisione di un tecnico dell'Amministrazione.

b) Gestione e rifornimento distributori

Il Concessionario deve eseguire il rifornimento dei distributori in fasce orarie concordate con i Responsabili di sede, in modo da arrecare il minor disturbo possibile alle attività proprie delle strutture universitarie.

Il personale addetto del Concessionario deve provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti;
- verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.); in particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (es.: bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate);
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse; la pulizia deve essere estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti, ogni volta che si rilevi sporcizia e/o rifiuti derivanti dall'uso dei distributori;
- verifica dei contenitori portarifiuti in dotazione ai distributori, eventuale svuotamento degli stessi con sostituzione dei sacchetti e rimozione dei rifiuti prodotti; i contenitori portarifiuti devono essere tenuti sempre in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora risultino deteriorati o inadatti allo scopo.

Il rifornimento, con le connesse attività di gestione dei distributori, deve essere eseguito con frequenza adeguata alle singole sedi, in relazione all'utenza potenziale e ai consumi stimati e rilevati, in modo da **mantenere la costante disponibilità dei prodotti**.

Il Concessionario è comunque tenuto ad assicurare, anche per le sedi decentrate o con minore utenza, le frequenze minime di passaggi di rifornimento indicate in Allegato C.

Il DEC può richiedere l'aumento delle frequenze dei passaggi per determinati periodi e/o sedi o punti di distribuzione (per esempio: per aumento dell'utenza potenziale in alcune sedi; per periodi caratterizzati da maggiori consumi; in occasione di eventi che comportano un maggiore afflusso di studenti, etc.), concordando con il CS piani specifici di rifornimento, che impegnano formalmente il Concessionario.

Inoltre, in caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti e/o materiali accessori, il personale addetto deve provvedere al rifornimento entro il tempo massimo previsto in Allegato C.

c) Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti e disfunzioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono le seguenti attività:

- controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
- eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti;
- ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso della manutenzione.

Tutti i distributori installati presso le sedi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria con la frequenza minima indicata in Allegato C.

Inoltre, il DEC può richiedere al CS un programma specifico di manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati distributori o gruppi di distributori.

Il programma, concordato fra il DEC e il CS in relazione alla tipologia delle macchine, definisce la frequenza e le modalità degli interventi.

I distributori per i quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o una revisione totale, da eseguire presso l'officina o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituiti, contestualmente al ritiro, con macchine della stessa tipologia e in grado di erogare gli stessi prodotti.

In tal caso la sospensione del servizio, dovuta alla sostituzione dei distributori, deve essere contenuta entro il tempo massimo indicato in Allegato C.

Se richiesto dal DEC il CS deve fornire, entro i termini indicati in Allegato C, resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, con informazioni sui distributori verificati, i problemi rilevati e le soluzioni adottate.

d) Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria è prestata dal Concessionario a seguito di guasti o disfunzioni dei distributori, e comprende l'esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell'efficienza delle macchine, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi:

- su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato;
- su chiamata dei Responsabili di sede o degli utenti;
- su impulso del CS o del personale addetto alle attività di rifornimento, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni.

Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto del distributore presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionario deve provvedere alla sostituzione con macchina della stessa tipologia (in grado di erogare gli stessi prodotti).

Gli interventi devono essere eseguiti e completati, nel rispetto dei tempi indicati in Allegato C.

Gli interventi si intendono completati nei seguenti casi:

- con la soluzione del guasto e il ripristino della funzionalità della macchina;
- con l'avvio della procedura di sostituzione, nel caso sia constatata l'impossibilità di riparare il guasto in loco.

Per i tempi massimi relativi alle sostituzioni dei distributori e alla connessa sospensione del servizio si rinvia all'Allegato C.

Il DEC può comunque richiedere, anche su segnalazione dei Responsabili di sede, la sostituzione dei distributori che, nonostante gli interventi di manutenzione e riparazione, siano soggetti a frequenti guasti, blocchi o disfunzioni.

Se richiesto dal DEC il CS deve fornire, entro i termini indicati in Allegato C, resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati, con informazioni sui distributori riparati, i problemi rilevati e le soluzioni adottate.

e) Disinstallazione e ritiro distributori

Alla scadenza del Contratto il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di tutti i distributori del parco macchine.

Inoltre, nel corso del Contratto, il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di singoli distributori, su richiesta del DEC, oppure su richiesta dei Responsabili di sede, approvata del DEC.

Per tutte le disinstallazioni il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

1. disattivazione, ritiro e trasporto dei distributori;
2. rimozione degli impianti elettrici e idrici precedentemente realizzati dal Concessionario per l'alimentazione dei distributori, salvo diversa indicazione del DEC e/o dei Responsabili di sede;

3. rimozione di eventuali materiali di risulta;

4. ripristino e pulizia degli spazi.

Riguardo al **punto 2**, nel caso di esplicita richiesta del DEC e/o dei Responsabili di sede, gli impianti realizzati a servizio delle macchine sono conservati intatti e rimangono di proprietà dell'Amministrazione, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o compenso.

Riguardo al **punto 4**, il ripristino degli spazi riguarda in particolare il pavimento e le pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori da rimuovere.

Se necessario, il pavimento e le pareti devono essere riportati dal Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura, dovuta all'uso continuativo dei distributori e alla frequentazione dell'utenza.

Pertanto, escludendo l'obbligo di interventi globali o estesi di ripristino (quali, ad esempio, il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti), sono a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo):

- la rimozione di eventuali viti e stop utilizzati per l'installazione dei distributori e degli impianti a servizio degli stessi;
- la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento), dovuti all'installazione degli impianti a servizio dei distributori, con stucco o altri materiali idonei;
- la pulizia delle pareti e del pavimento.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, causati da incuria o imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei distributori, o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con il servizio.

Ogni volta che, nel corso del Contratto, vi siano variazioni del parco macchine conseguenti alla disinstallazione di distributori, il CS deve trasmettere al DEC un elenco (analogo a quello in Allegato A) con i relativi aggiornamenti, entro il termine indicato in Allegato C.

Le attività di disinstallazione e ritiro devono essere completate entro i termini indicati nello stesso Allegato C.

Tuttavia, prima della scadenza del Contratto, l'Amministrazione può fissare un termine diverso per la disinstallazione globale del parco macchine, in relazione ad eventuali esigenze connesse con le procedure di affidamento di una nuova concessione.

In caso di mancata rimozione e ritiro dei distributori e degli impianti connessi entro i termini previsti, l'Amministrazione provvede direttamente a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione definitiva, salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

f) Organizzazione di supporto e gestione dati

Per lo svolgimento del servizio il Concessionario deve avvalersi di una **sede operativa di supporto**, già attiva o eventualmente da costituire prima dell'inizio del Contratto, ubicata nel territorio della provincia di Roma e dotata di strutture organizzative in grado di fornire un adeguato supporto logistico alle attività previste per il servizio in Concessione.

La mancanza o la mancata attivazione della sede operativa entro la data di stipula del Contratto (o la data del verbale di consegna) comporta la decadenza della Concessione.

Le informazioni inerenti le attività operative previste per il servizio devono essere memorizzate e trattate tramite un **sistema di gestione dati**, già in dotazione o da realizzare o da adeguare presso la sede del Concessionario.

L'eventuale realizzazione o adeguamento del software applicativo, da completare entro lo stesso termine previsto per l'installazione del parco macchine iniziale, è a totale carico del Concessionario.

Il sistema deve prevedere l'aggiornamento e la gestione di dati sui distributori installati nelle sedi dell'Amministrazione (identificazione, dislocazione, spostamenti, stato funzionale, etc.) e le attività operative svolte presso le stesse sedi (rifornimento, manutenzione, riparazioni, etc.), con la finalità di (elenco a titolo esemplificativo):

- monitorare e verificare i passaggi di rifornimento degli operatori addetti;
- gestire le richieste di manutenzione e l'assegnazione degli interventi ai singoli operatori;
- monitorare i tempi di esecuzione e completamento degli interventi;
- ottenere report statistici sulle attività di rifornimento e manutenzione svolte.

Il personale addetto alle attività operative deve essere dotato di terminali mobili in grado di dialogare con il sistema per la risposta alle chiamate e l'inserimento dei dati relativi agli interventi svolti.

In qualsiasi momento nel corso del Contratto, il DEC può richiedere al CS, tramite fax o mail, la trasmissione in formato cartaceo o digitale di schede o report con dati tecnici e statistici relativi a (elenco a titolo esemplificativo):

- ogni intervento di rifornimento o manutenzione;
- rifornimento e manutenzione di tutti i distributori, con possibilità di filtro in relazione alle sedi (esempio: tutti i distributori presenti in una determinata sede o in un edificio);
- interventi effettuati in determinati archi temporali e/o in determinate sedi (esempi: interventi del giorno, della settimana, del mese; interventi eseguiti fra due date definibili, in una o più sedi).

Il CS provvede alla trasmissione dei report, in formato cartaceo o digitale, secondo la richiesta del DEC, entro il termine indicato in Allegato C.

g) Applicazione Telemetria

Il Concessionario deve integrare nell'attività operativa e nel software di gestione un sistema di telemetria che consenta il monitoraggio da remoto dei distributori, con possibilità di:

- controllare la funzionalità e rilevare eventuali blocchi delle macchine;
- rilevare gli effettivi consumi dei prodotti e i parametri di funzionamento delle macchine (quali temperatura, tempi di erogazione, etc.);

- inviare ai distributori comandi da remoto per la modifica dei parametri di funzionamento.

Il Concessionario deve applicare la telemetria alle sedi con maggiore utenza o per le quali siano prevedibili situazioni di criticità, individuate dal DEC in accordo con il CS, al fine di ridurre i tempi di intervento e di rifornimento e ottimizzare il servizio.

Ad inizio Contratto il Concessionario deve installare distributori idonei alla telemetria in numero pari ad almeno il **20% del parco macchine** elencato in Allegato A, rispettando lo stesso termine massimo previsto per l'installazione globale iniziale.

Il sistema di telemetria deve essere poi esteso gradualmente, fino a raggiungere almeno il **40% del parco macchine installato**, entro un anno dalla stipula o dalla data del verbale di consegna.

Inoltre, dopo il primo anno di Contratto, il DEC ha la facoltà di richiedere in qualsiasi momento l'ulteriore estensione della telemetria, fino a raggiungere almeno il **50% del parco macchine installato**, entro sei mesi dalla richiesta.

Le percentuali e i tempi suindicati sono da intendersi, rispettivamente, come minime e massimi e comportano, qualora non rispettati, l'applicazione delle penali indicate in Allegato C.

Nel corso del Contratto, il Concessionario è obbligato a mantenere le percentuali minime richieste per la telemetria, anche in presenza di variazioni in incremento del parco macchine.

Il Concessionario ha peraltro la facoltà di applicare la telemetria in tempi più rapidi e/o su percentuali più ampie del parco distributori, se lo ritiene utile per migliorare la propria gestione.

Le sostituzioni dei distributori e gli adeguamenti tecnologici necessari per l'applicazione della telemetria sono interamente a carico del Concessionario.

Le sostituzioni devono essere concordate con il DEC e i Responsabili di sede ed effettuate in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza, limitando la sospensione del servizio al tempo massimo indicato in Allegato C.

Ogni volta che, nel corso del Contratto, vi siano variazioni del parco macchine per sostituzioni di distributori conseguenti all'applicazione della telemetria, il CS deve trasmettere al DEC un elenco (analogo a quello in Allegato A) con i relativi aggiornamenti, entro il termine indicato nello stesso Allegato C.

h) Assistenza telefonica e gestione reclami

Alla data di inizio del Contratto, il Concessionario deve avere attivo o attivare un recapito telefonico dedicato all'assistenza per gli utenti della distribuzione e alla gestione dei reclami.

Il centralino che fornisce l'assistenza telefonica deve essere adeguato al volume delle chiamate e tale mantenere i tempi di attesa degli utenti entro limiti ragionevoli (in linea di massima, entro i due minuti).

Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso le sedi dell'Amministrazione e deve avere le funzionalità del numero verde, utilizzabile senza costi dagli utenti, sia da rete fissa che da cellulare, per:

- segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
- segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
- segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;

- richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.

Riguardo all'ultimo punto, le modalità per l'effettuazione dei rimborsi sono concordate fra il DEC e il CS, in modo da fornire puntuale riscontro ad ogni richiesta, **evitando la necessità di successivi solleciti da parte degli utenti.**

Il Concessionario deve comunque garantire il rimborso entro 24 ore solari dalla chiamata o, nell'impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non ricontattabile nelle 24 ore), entro il minor tempo possibile.

La qualità dell'assistenza telefonica e la puntualità dei rimborsi sono oggetto di verifiche a campione da parte del DEC, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali indicate in Allegato C.

Il Concessionario deve inoltre tener conto di tutte le segnalazioni pervenute, apportando eventuali correttivi e miglioramenti organizzativi del servizio, previo accordo fra il DEC e il CS.

In qualsiasi momento nel corso del Contratto, il DEC può chiedere al CS una relazione sulle chiamate per reclami pervenute, nella quale siano evidenziati i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni adottate o da adottare.

Lo stesso DEC, sulla base della relazione del CS e/o delle proprie verifiche presso gli utenti, può richiedere l'adozione di accorgimenti migliorativi del servizio, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché non in contrasto con le disposizioni del Capitolato e/o della normativa vigente.

ART. 13 - PENALI

Per i ritardi o gli inadempimenti nello svolgimento delle singole attività operative, rispetto ai termini elencati in Allegato C, sono applicate nei confronti del Concessionario le penali quantificate nello stesso Allegato.

Per gli altri ritardi o inadempimenti definiti nel testo del Capitolato sono applicate le penali indicate nello stesso Capitolato.

Inoltre, nel caso riscontri irregolarità o disfunzioni non esplicitamente elencate e previste fra quelle oggetto di penalità, ma tali da compromettere l'efficacia del servizio e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, il DEC può richiedere al CS, tramite fax o mail, l'adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo, purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o la normativa vigente.

Decorso il suddetto termine senza che il CS abbia provveduto, il DEC può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario la **penale di Euro 500,00** per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 10 gg. di ritardo, oltre i quali l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto.

Fatta eccezione per il suddetto caso, il DEC procede all'applicazione diretta delle penali, ogni volta che ne ricorrano gli estremi (definiti nel Capitolato o in Allegato C), con semplice comunicazione al CS tramite fax o mail.

Le somme per le eventuali penalità sono versate dal Concessionario cumulativamente, con cadenza trimestrale, tramite emissione di apposito bonifico a favore dell'Amministrazione sullo stesso conto utilizzato per il pagamento del canone.

Il versamento deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del trimestre di riferimento.

Il CS provvede a trasmettere al DEC, tramite fax o mail, copia delle disposizioni di

bonifico per penali, entro 5 (cinque) giorni solari dall'avvenuto versamento.

A fronte del mancato pagamento delle penali l'Amministrazione può rivalersi, senza necessità di preventiva diffida, sulla cauzione definitiva.

In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari, a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, è causa di decadenza della Concessione e risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere dal Concessionario il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dei ritardi e/o degli inadempimenti.

Le penali sono applicate, per ogni annualità della Concessione, entro il limite massimo del 10% del canone annuale.

Qualora sia superato il suddetto limite massimo, l'Amministrazione, su segnalazione del DEC, ha facoltà di dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto.

Non si applicano le penali nel caso di ritardi dovuti a cause di forza maggiore.

ART. 14 - SICUREZZA

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., e a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse.

Il Concessionario è obbligato a formare e informare il proprio personale operativo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e pronto soccorso.

Il Concessionario è inoltre obbligato a far osservare scrupolosamente al proprio personale i procedimenti e le cautele antinfortunistiche, nonché a dotarlo di ogni mezzo e/o dispositivo di protezione necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge.

Le macchine e attrezzature utilizzate per la distribuzione automatica devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine e fornite di certificazione CE e marcatura CE.

Parimenti le parti di ricambio eventualmente necessarie per le riparazioni e le attività di manutenzione richieste dal Capitolato devono essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza delle macchine e dei componenti, e fornite di certificazione CE e marcatura CE.

I distributori non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza né posizionati in modo da ostruire o intralciare le possibili vie di esodo in caso di emergenze: vani scala, pianerottoli, corridoi, etc..

A tal fine la collocazione dei distributori deve essere preventivamente valutata e approvata dall'USPP.

Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività dell'Amministrazione e quelle del Concessionario, nonché per gli adempimenti relativi, si rimanda al **DUVRI** (Allegato D), che può essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia di sicurezza, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e

penali del Concessionario.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione assume l'obbligo di:

- designare e mettere a disposizione gli spazi idonei per l'installazione dei distributori;
- fornire l'energia elettrica e, ove possibile, l'alimentazione idrica necessarie al funzionamento dei distributori;
- garantire al personale del Concessionario l'accesso ai propri locali e agli spazi designati per le attività di rifornimento e manutenzione dei distributori;
- far eseguire gli interventi di manutenzione sui distributori esclusivamente dal personale addetto del Concessionario;
- adottare tutti gli accorgimenti tecnici suggeriti dal personale deputato del Concessionario per l'ottimale funzionamento dei distributori e del servizio di distribuzione.

ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve possedere tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario per l'esercizio delle attività oggetto del Capitolato: concessioni, autorizzazioni, abilitazioni, permessi, etc..

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all'eventuale rinnovo dei predetti provvedimenti autorizzativi e abilitativi.

Il Concessionario deve inoltre essere dotato di manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema **H.A.C.C.P.** (Hazard Analysis and Critical Control Points), da consegnare al DEC all'inizio del servizio.

Le attività di approvvigionamento e distribuzione dei prodotti devono essere eseguite secondo la metodica **H.A.C.C.P.**, al fine di valutare pericoli e rischi e prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari.

L'Amministrazione, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, può richiedere la documentazione relativa alle suddette autorizzazioni e verificare l'applicazione del manuale **H.A.C.C.P.**.

La mancanza anche di una sola delle prescritte autorizzazioni e abilitazioni, nonché la mancata applicazione del manuale **H.A.C.C.P.** comportano la decadenza della Concessione e la risoluzione del Contratto.

Il Concessionario è altresì obbligato a:

- comunicare all'Amministrazione, all'inizio della Concessione, i riferimenti (numeri telefonici, di fax e indirizzo e-mail), utilizzabili dal DEC per le richieste inerenti i servizi da svolgere e per le attività di coordinamento e verifica;

- far osservare al proprio personale le norme di legge e/o amministrative che disciplinano le attività connesse con il servizio, nonché tutte le disposizioni contenute nel Capitolato;
- dare attuazione alle disposizioni concordate dal DEC con il CS nell'ambito dell'attività di coordinamento e ottimizzazione del servizio, per quanto non in contrasto con le norme di legge e/o le disposizioni del Capitolato.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Concessionario deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose durante lo svolgimento del servizio ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell'ambito del servizio svolto, dall'uso dei distributori automatici e/o dal proprio personale all'Amministrazione e/o a terzi (per terzi si intendono gli studenti, i dipendenti dell'Amministrazione e qualunque altro utente che si trovi all'interno delle sedi in cui viene effettuato il servizio).

A garanzia dell'obbligo di risarcimento, all'atto della stipula del Contratto (o alla data del verbale di consegna), il Concessionario deve consegnare, in originale o in copia resa conforme, una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con esclusivo riferimento al servizio affidato in Concessione e alle attività connesse, con un massimale non inferiore a **Euro 2.000.000,00** per sinistro.

La copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio.

La polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

Parimenti il massimale della polizza non rappresenta il limite del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

La polizza deve avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi allo svolgimento del servizio, per qualsiasi causa, compresi eventi quali incendio e allagamenti.

In particolare, deve espressamente prevedere la tutela per eventuali danni o alterazioni arrecati dal Concessionario agli impianti, ai locali e in generale al patrimonio immobiliare dell'Amministrazione.

La stessa Amministrazione deve essere indicata, con esplicita clausola, quale beneficiaria della polizza, fermo restando l'obbligo del Concessionario stipulante di pagare alle scadenze i premi assicurativi.

Nella polizza deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Amministrazione.

ART. 18 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o

dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare per tutta la durata del servizio le norme e le procedure in materia di disciplina del lavoro e del rapporto di lavoro, retribuzione, contribuzione, previdenza, assistenza e assicurazione sociale.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL e fino alla loro sostituzione.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).

Tali obblighi vincolano il Concessionario, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione di impresa del Concessionario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal Concessionario all'esecuzione delle attività di servizio per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

A richiesta dell'Amministrazione, il Concessionario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali a tutto il personale impiegato nel servizio oggetto della Concessione.

L'Amministrazione si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti il versamento dei contributi obbligatori e delle assicurazioni obbligatorie ai sensi di legge.

Qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi suddetti, l'Amministrazione applica la penale di **Euro 2.000,00** e diffida il Concessionario a regolarizzare la propria posizione entro un termine perentorio, stabilito nella misura massima di 30 gg. solari.

La mancata regolarizzazione entro il termine suddetto comporta la decadenza della Concessione e la risoluzione del Contratto.

Alla seconda irregolarità eventualmente riscontrata nel corso del Contratto si procede allo stesso modo, ma con una penale di importo raddoppiato: **Euro 4.000,00**.

La terza irregolarità eventualmente riscontrata nel corso del Contratto comporta la decadenza immediata e senza diffida della Concessione, con conseguente risoluzione del Contratto e incameramento della cauzione definitiva.

ART. 19 - TUTELA RISERVATEZZA

Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata del Contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dal Concessionario esclusivamente per le finalità

connesse all'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, il Concessionario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'erogazione del servizio.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto di Concessione, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBCONCESSIONE

Sono vietati i seguenti atti da parte del Concessionario:

- la cessione a terzi del Contratto, in tutto o in parte, salvo quanto disposto dall'Art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- la subconcessione del servizio, anche parziale e/o temporanea, con o senza corrispettivo.

Gli atti sopra elencati, e qualsiasi altro atto ad essi finalizzato, sono nulli e determinano la decadenza della Concessione e la risoluzione di diritto del Contratto, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell'Amministrazione.

ART. 21 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E DELLA CONCESSIONE

Il servizio e la relativa Concessione sono disciplinati:

- dal Capitolato e dai relativi Allegati;
- dall'offerta del Concessionario;
- dal Contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione;
- dall'Art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- dalle norme vigenti in materia di concessione di servizi;
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti e purché non in contrasto con esse.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza delle seguenti norme e disposizioni:

- norme e regolamenti vigenti relativi all'igiene e alla distribuzione di alimenti e bevande;
- norme e regolamenti vigenti relativi all'installazione e alla manutenzione delle macchine per la distribuzione automatica di bevande e alimenti;
- norme e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

ART. 22 - STIPULA CONTRATTO E SPESE

Dopo l'aggiudicazione e ad esito positivo dei controlli di legge sul Concessionario, l'Amministrazione procede alla stipula del Contratto.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la successiva stipula (imposte di bollo, di registro, etc.).

ART. 23 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico (quali, ad esempio: riottenere la disponibilità parziale o totale degli spazi utilizzati per i distributori; cessione o cambiamenti di destinazione o trasferimento delle sedi; necessità strutturali, edilizie e/o organizzative; etc.) e a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi, da notificarsi al Concessionario tramite lettera raccomandata A.R..

In caso di recesso il Concessionario non può vantare pretese di risarcimento, salvo il diritto al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo successivo al recesso.

ART. 24 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può dichiarare la decadenza della Concessione e la conseguente risoluzione del Contratto, senza alcun termine di preavviso, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi di inadempimento da parte del Concessionario:

- concordato preventivo, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico del Concessionario;
- manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione delle attività previste, ovvero servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato;
- raggiungimento del limite massimo complessivo previsto annualmente per le penali (10% del canone);
- superamento dei limiti massimi previsti per ritardi o inadempimenti nell'esecuzione delle attività operative, secondo quanto riportato in Allegato C;

- ogni altro caso esplicitamente richiamato nel Capitolato, anche se non elencato nel presente articolo.

Nelle ipotesi sopra indicate la Concessione è da intendersi decaduta con effetto immediato a seguito di dichiarazione dell'Amministrazione, sotto forma di lettera raccomandata A.R..

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate come causa di decadenza, ma tali da compromettere la regolarità e l'efficacia del servizio e/o il rispetto dei contenuti contrattuali, sono contestate dall'Amministrazione con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dal Concessionario.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale il Concessionario deve sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga valide le eventuali giustificazioni addotte, si procede a dichiarare la decadenza della Concessione.

In tutti i casi di decadenza e conseguente risoluzione del Contratto (quelli sopra elencati e quelli richiamati in altri articoli del Capitolato) il Concessionario non può vantare pretese di rimborso del canone e incorre nella perdita della cauzione definitiva, che è incamerata dall'Amministrazione.

Inoltre, rimane salvo e impregiudicato il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 25 - FORO

Per ogni eventuale controversia fra le parti la competenza è del foro di Roma.

